



CITTÀ DI FELTRE

Ordinanza del responsabile n. 65 del 02-04-2024

OGGETTO: VIABILITÀ PER IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'.

IL RESPONSABILE COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE

STANTE la necessità di procedere ad una riorganizzazione temporanea dell'uso e occupazione dei posteggi ricadenti in alcune aree marginali del mercato al fine di rendere più fruibile e attrattivo il mercato stesso, di ridurre anche i costi di gestione/pulizia, di ampliare l'offerta di spazi a parcheggio e di esodo in caso di emergenze, di agevolare l'accessibilità alle aree private idonee ad ospitare veicoli site lungo l'area occupata dal mercato del venerdì;

CONSIDERATO quanto prevede "IL PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato dal Comune di Feltre con Delibera di Consiglio Comunale n.36 del 26/04/2022;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Cittadina ha disposto la riapertura al transito veicolare a senso unico delle vie XXXI Ottobre e Largo Castaldi che comunque resterà chiuso al transito veicolare nella giornata di mercato per gli orari di durata dello stesso;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Sindaco n. 1 del 11/01/2023 "orari di esercizio dell'attività commerciale presso i mercati settimanali del martedì e venerdì";

VISTO il Decreto legislativo 267/2000 (T.U.E.L.)

VISTO il decreto del Sindaco numero 35 in data 18 dicembre 2023 concernente la conferma degli incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre 2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n.1039 del 22/12/2023 concernente la delega alla firma delle ordinanze al Comandante della Polizia Locale;

VISTI gli artt. 6, 7 e da 35 a 45 del Capo II del Titolo II del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e le successive modifiche ed integrazioni ed il D.P.R. n°495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada);

ORDINA

l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni.

- dalle ore 06:00 alle ore 15:00** e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia, in occasione del mercato settimanale del **venerdì**, ovvero in giorni diversi in caso di spostamento della data di effettuazione del mercato per festività concomitanti o altre cause:
 - **Il divieto di circolazione e sosta, con possibilità di rimozione forzata** nelle seguenti vie:
 - Largo Castaldi;
 - Roma, limitatamente alla semicarreggiata Nord nel tratto compreso tra L.go Castaldi e via Campogorgio;
 - Campo Giorgio, compreso il parcheggio detto "degli alberoni", tra Salita Caduti e Dispersi in Russia e Salita Vittore da Cesana. È consentita la sosta dalle ore 08:00 esclusivamente sul lato Sud lungo il parapetto di cinta del muro di sostegno;
 - **il divieto di sosta con possibilità di rimozione forzata** nelle seguenti vie:
 - Roma, lato Sud, limitatamente al tratto compreso tra L.go Castaldi e via Campogorgio;
 - **il senso unico di circolazione** nelle seguenti vie:
 - Roma, lato Sud, limitatamente al tratto compreso tra L.go Castaldi e via A. Vecellio;
 - A. Vecellio, limitatamente al tratto compreso tra via Roma e p.zza Cambruzzi;

DISPONE

- la revoca dell'Ordinanza del responsabile n.146 del 30/08/2023 e di ogni altro atto in contrasto, sostituito integralmente dalla presente ordinanza;
- la sospensione della validità delle ordinanze che disciplinano la viabilità ordinaria sulle vie e per il periodo indicati al punto 1.;
- la sospensione della validità del divieto di sosta istituito in via A. Vecellio con ordinanza n.179 dell'11/09/2012 nel tratto compreso tra via Roma e il civico 3, istituendo contestualmente un'area di sosta con limitazione temporale di **trenta minuti** con obbligo di esposizione del disco orario (fig. Il 76 art. 120 – Fig. Il 172 Art.125 -) per il periodo indicato al punto 1.;
- la sosta è consentita, in deroga alla segnaletica orizzontale e verticale presente, su via Campomosto lungo il lato Ovest, fino alla transennatura dell'area mercato, per il periodo indicato al punto 1.;
- nelle fasce orarie **dalle ore 06:00 alle 08:00 e dalle ore 12:30 alle 15:00**, ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i pedoni, **i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano** ai conducenti di veicoli in uso agli **operatori del mercato titolari** di posteggio sull' itinerario percorso per raggiungere e abbandonare il posto assegnato;
- nelle fasce orarie **dalle ore 08:00 alle 09:00 e dalle ore 12:30 alle 15:00**, ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i pedoni, **il divieto di circolazione sopraindicato non si applica** ai conducenti di veicoli in uso agli **operatori del mercato precari** sull'itinerario percorso per raggiungere e abbandonare il posto giornalmente assegnato;
- nelle fasce orarie dalle ore **06:00 alle 08:00 e dalle ore 12:30 alle 15:00**, ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i pedoni, **il divieto di circolazione sopraindicato non si applica** ai conducenti di **veicoli in uso ai frontisti** per accedere ad aree private idonee ad ospitare veicoli, site lungo l'area del mercato, sul percorso più breve per raggiungere o abbandonare tali aree, fermo restando il divieto di sosta sulla strada;
- gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari ed opportuni, eventuali provvedimenti di deroga, tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale in relazione allo stato della viabilità, al volume del traffico ed a ogni altro pregiudizievole fenomeno, potranno indicare altresì i percorsi più sicuri e funzionali per l'accesso al mercato a fronte delle situazioni contingenti che si dovessero generare;
- ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i pedoni, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e Pronto Soccorso;
- la deroga al transito per i veicoli degli Operatori del mercato aventi massa a pieno carico superiore a 3,5t e 7,5t imposto con ordinanze n.33/2011, 90/2011 e 125/2011, con l'esclusione di eventuali aree fragili, per le quali il transito di mezzi pesanti avverrà esclusivamente a seguito di accordi con il Settore Lavori Pubblici del Comune di Feltre;
- l'azienda incaricata per le operazioni delle pulizie dell'area mercatale è autorizzata a rimuovere, in tutto o in parte, la segnaletica che rende efficace il presente atto, qualora ritenga cessate le esigenze che ne hanno motivato l'emissione;
- la presente ordinanza diventa esecutiva esclusivamente con la posa completa della segnaletica verticale, idonea a comunicarne il contenuto, comprese le transenne di perimetrazione dell'area mercato del venerdì come da allegato.
- il dirigente del settore Gestione del Territorio del Comune di Feltre disporrà per la posa e la manutenzione della segnaletica stradale regolamentare, oltre che per la fornitura delle transenne idonee a perimetrare l'area mercato del martedì;
- gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del d.Lvo 30.04.1992 n.285, sono incaricati del controllo della esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da proporsi entro il termine di 60 giorni al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. I suddetti termini decorrono dall'affissione all'Albo Pretorio on line della presente ordinanza.

AR/ra

**Il COMANDANTE DI PL
ALBAN RUDOLF**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005)



MERCATO DEL VENERDI'


FELTRE



TRANSENNE CON
SEGNALETICA



SEGNALE DI SENSO VIETATO



PREAVVISO STRADA
CHIUSA A ML. 300



SENSO UNICO PARALLELO